

Una sentenza (poco) memorabile

(Consiglio di Guerra di Guarnigione di Girgenti 25 settembre 1851)

Riassunto – *Partendo dalle scarse informazioni contenute nell'estratto di una sentenza del 1851 (giunto sino a noi nelle singolari circostanze che si diranno), l'autore ricostruisce una, apparentemente banale, vicenda giudiziaria e, sia pur nei limiti di un commento di redazione, il contesto storico e normativo in cui è maturata e da cui emerge la sempre attuale urgenza dei temi trattati.*

Quel giorno, convocato «*in modo subitaneo*» nell'aula del Tribunale Civile di Agrigento, il Consiglio di Guerra di Guarnigione, composto da sette ufficiali dell'esercito borbonico, celebrò il processo a carico di «*Calogero La Greca Vaccarello di fu Salvatore di anni 19 nato e domiciliato in Campobello di condizione campagnuolo*», accusato del reato di «*asportazione di un coltello a molla ferma*» in contravvenzione alla «*ordinanza per lo disarmo del 16 giugno 1849*»; il collegio guerresco, esaminati i testimoni «*si a carico che a discolpa*», udita l'accusa (il D. Vito Fondacaro 1. Tenente del 3. Battaglione Cacciatori Commissario del Re Relatore) e la difesa (la cui identità è rimasta ignota), uniformemente alle conclusioni del pubblico ministero, all'unanimità dichiarava «*consta che Calogero La Greca Vaccarella non è colpevole del reato di contravvenzione all'ordinanza per lo disarmo del 16 giugno 1849*».

Si dirà, buon per lui, avrà evitato qualche giorno di galera; invece il campagnuolo ha visto la morte con gli occhi, perché quell'ordinanza – adottata dopo i moti insurrezionali del 1848, da S.E. il Gene-

rale Carlo Filangieri, Principe di Satriano (il quale nella primavera del 1849, a capo dell'esercito napoletano, riconquistò le città siciliane restaurando il potere borbonico sull'isola)¹ – prevedeva la pena della fucilazione per chiunque fosse trovato in possesso di un'arma, dopo un processo sommario, subitaneo, la cui sentenza di condanna, inappellabile, veniva immediatamente eseguita.

E fu un fiorire di condanne e di esecuzioni (si ha notizia di esecuzioni a Mazzarino, Milocca [odierna Milena]², Sutura, Vallelunga, Piazza Armerina, Erice, Caltabellotta³, Caltanissetta), spesso con il beffardo accessorio del pagamento delle spese di giudizio, che significava la confisca dei pochi beni posseduti dai malcapitati.

Non sappiamo quanto inaspettata fu l'assoluzione del campagnuolo; infatti non è dato conoscere le risultanze dell'istruttoria, essendo a me pervenuto l'estratto della sentenza, pubblicato in 300 copie (a meno che non si tratti di sentenza redatta in forma breve, del tutto priva di motivazione, antesignana delle più moderne proposte di riforma che da più parti si invocano e che individuano nell'obbligo di motivazione la causa di tutti i mali della giustizia), una delle quali rinvenuta qualche anno fa in un mercatino antiquario di Bergamo

-
- 1 Sulla rivoluzione del 48 siciliano, tra gli innumerevoli contributi storici, ricordo Raffaele De Cesare, *La Fine di un regno*, Parte I, Regno di Ferdinando II, Città di Castello, 1908; ricordo pure la celebre novella di Sciascia *Il quarantotto* in *Gli zii di Sicilia*, pubblicato per la prima volta nella collana *I Gettoni*, Torino, Einaudi, 1958; ma anche la ricostruzione di un eposidio di sanguinosa repressione avvenuto dalle nostre parti: *La strage dimenticata* di Andrea Camilleri, Palermo, Sellerio, 1984; interessante contributo quello di Massimo Ganci e Rodo Santoro, Gano e Rinaldo, *Le rivolte palermitane – Buoni e Cattivi*, Palermo, Il Vespro, 1978, pag. 59: *La rivoluzione a data fissa* (stranamente il rivoltoso Giuseppe La Masa pare abbia preannunziato alla polizia borbonica la data dell'insurrezione, il 12 gennaio, genetliaco di Ferdinando II).
 - 2 V. il contributo dello storico nisseno Walter Guttadauria, *Così sotto re Ferdinando si eseguivano le fucilazioni per chi aveva armi vietate*, in *Milocca – Milena Libera*, 2015, at milocca.wordpress.com/2015/04/10/fucilazioni-per-detenzione-di-armi-vietate/
 - 3 Calogero Pumilia, *Lu dudici di jnnaru pi Firdinannu cutugnu fu*, La Voce, mensile di attualità, politica, cultura di Caltabellotta, anno I, n. 3, maggio 2008, at [http://www.caltabellotta.com/lavoce](http://www.caltabellotta.com/lavoce;);

Alta da un amico, come me compaesano del La Greca Vaccarello, che me ne ha fatto graditissimo omaggio; si può però affermare con certezza che si trattò di un'assoluzione con formula piena e che non venne esaminata nessuna circostanza attenuante o esimente: ciò si deduce dalle norme dello «*Statuto Penale Militare per lo regno delle Due Sicilie*» approvato a Napoli il dì 30 gennaio 1819, che trovava applicazione per i processi subitanei previsti dall'ordinanza per lo disarmo, il quale all'art. 267 contemplava le tre formule assolutorie, che erano le risposte date dal collegio giudicante alla questione posta dal presidente «*se l'imputato sia colpevole del fatto*»: «*costa che l'accusato è colpevole*», «*non costa abbastanza che sia colpevole*», «*costa che non è colpevole*»; inoltre eventuali circostanze attenuanti o l'esclusione di aggravanti dovevano necessariamente accompagnare la formula pronunciata dal collegio («*sì, è colpevole ma senza premeditazione, o sevizia*» (art. 268); così la presenza di esimenti doveva risultare da apposita questione sottoposta dal Presidente, cui si rispondeva «*costa*» o «*non costa*» (art. 269)⁴.

La formula adottata dal consiglio di guarnigione è quindi di assoluzione piena, e possiamo certamente escludere che si sia trattato di un gesto di sostanziale clemenza causato dall'allentamento della tensione repressiva, dato che nel 1851 l'emergenza rivoluzionaria non soltanto non era per nulla sopita ma era destinata a crescere, come dimostrano il fallito tentativo di innescare una sommossa generale, capeggiato da Nicolò Garzilli nel gennaio 1850, a capo di un manipolo di pochissimi valorosi eroi, culminato nell'esecuzione dei rivoltosi, e i successivi tentativi insurrezionali di Giovanni Interdonato a Messina nel 1853, del Barone Francesco Bentivegna a Mezzojuso nel 1856, di Francesco Spinuzza a Cefalù nello stesso anno⁵, di Francesco Riso nella rivolta della Gancia del 1860.

4 Le fonti normative citate in questo articolo sono facilmente reperibili e consultabili gratuitamente su <https://books.google.it>

5 V. Totò Matassa, *I moti rivoluzionari e Salvatore Spinuzza martire del risorgimento*, Cefalù, Salvatore Marsala Editore, 2006.

Certo non è di poco conto che un tribunale composto da ufficiali militari di nomina regia, investiti del compito storico di ristabilire l'ordine pubblico con il terrore, abbia potuto valutare con imparzialità la posizione del La Greca Vaccarello, giudicandolo innocente, cosa di cui dovrebbero essere grati tutti i La Greca di Campobello, quantomeno quelli che non possono con certezza escludere di annoverarlo tra gli avi.

Vi è pure da ricordare che la sentenza, in quanto assolutoria, ai sensi dell'art. 48 dello Statuto Penale Militare, non era né appellabile né ricorribile all'Alta Corte Militare; quest'ultima era la cassazione militare la quale, secondo la semplice e felice formula dell'art. 53 dello Statuto Penale Militare, *«non giudica del merito delle cause, ma delle decisioni dei consigli di guerra, col semplice oggetto, se sieno o no conformi alle leggi»* (proposizione di una chiarezza che oggi ci sogniamo).

Ed è stupefacente scoprire che in quell'ordinamento militare, sia sorta questa mirabile norma di pura ispirazione liberale e di felice formulazione: *«le sentenze, che dichiarino l'accusato non colpevole, non saranno soggette ad alcun ricorso»*, che noi non annoveriamo tra i principi del nostro ordinamento penale (dove i ribaltoni non sono infrequenti) e che non esisteva nemmeno nella procedura penale ordinaria del regno.

Vero che nel caso del sig. La Greca Vaccarello si è trattato di una *«processura subitanea»* ai sensi dell'art. 339 dello Statuto Penale Militare, per cui anche la sentenza di condanna non ammetteva *«richiamo all'Alta Corte Militare»* e la pena inflitta era immediatamente e irreversibilmente eseguita, sicché la non impugnabilità dell'assoluzione era quantomeno dovuta, per ragioni di parità tra accusa e difesa; che poi questa parità era solo apparente non è nemmeno il caso di ricordarlo, dato che in gioco c'era solo la vita dell'accusato, sicché la difesa versava in condizione di inferiorità, per così dire, "ontologica", inferiorità che si può tranquillamente predicare ancora oggi come elemento connaturato al processo penale, anche in assenza della pena capitale.

Che poi l'ordinamento militare del regno fosse paradossalmente più progredito di quello ordinario è dimostrato proprio dalla radicale diversità nella esecuzione della pena di morte: si dica pure che sempre di morte si trattava, senza quindi considerare che i modi in cui si moriva per mano dello Stato non erano tutti uguali; infatti, in alcuni di essi il diritto ordinario aggiungeva un ulteriore elemento di umiliazione che appariva ancor più grave della stessa morte, prevedendo all'art. 5 del codice penale, oltre alla decapitazione, forca e fucilazione, i «*modi speciali di pubblico esempio*» tra i quali l'esecuzione della pena nei luoghi del misfatto (quasi che la riparazione fosse a vantaggio del luogo, infranto dal crimine), il trasporto del condannato nel luogo della esecuzione a piedi nudi, vestito di giallo, con cartello in petto a lettere cubitali indicante il misfatto (la modalità più atroce, per il carattere infamante e sbeffeggiante del colore giallo, secondo un'antica tradizione inquisitoriale che lo riservava vieppiù agli ebrei, da qui la stella gialla usata dai nazisti), il trasporto del condannato nel luogo della esecuzione a piedi nudi, vestito di nero e con un velo nero che gli ricopra il volto (già si fa un passo avanti nell'assunzione di una dignità, sia pur malvagia), il trasporto del condannato nel luogo della esecuzione, a piedi nudi, vestito di nero, con velo nero che gli ricopra il volto, e trascinato su una tavola con picciole ruote al di sotto, e con cartello in petto in cui sia scritto a lettere cubitali: l'uomo empio (il condannato oramai diveniva simbolo universale del male, giganteggiava nel polo negativo, cosa che per i colpevoli di abominevoli delitti poteva produrre un effetto assai gratificante, ma non certo per gli innocenti condannati a morte i quali, vittime di un completo ribaltamento di valori, vedevano nel loro petto il cartello che, con maggior pertinenza, avrebbero dovuto indossare i loro giudici).

Ebbene, di tutti questi stigmi lo statuto penale militare era netto, prevedendo all'art. 369 un'unica forma costituita dalla fucilazione, moderna e asettica e, soprattutto, priva di simbologie degradanti per la dignità del condannato, cosa che costituiva comunque un miglioramento di quell'infamia che era (ed è) la pena di morte.

Certo, non deponeva bene a favore del progresso il successivo art. 370 che introduceva una curiosa forma di clemenza, cosicché quando i militari condannati a morte (in tempo di pace) erano più di due per lo stesso reato si svolgeva una specie di riffa e da tre a sei condannati se ne giustiziava solo uno, da sette a dieci solo due, da undici a quindici solo tre, scelti tirando a sorte i dadi; il congegno, sottilmente premiale, costringeva i rei a chiamare in correità quanti più commilitoni possibile, dato che più aumentava il numero più possibilità vi erano di non essere sorteggiati, così come sarebbe apparso assai stolto per due correi incastrati da prove sicure non additare, anche inventandosi tutto di sana pianta, un altro concorrente (la cui posizione, peraltro, di fronte a due dichiarazioni univocamente confluenti sarebbe rimasta notevolmente compromessa) dato che fino a due condannati la pena era eseguita per entrambi, da tre in poi per uno soltanto, quindi uno dei due originari si salvava di sicuro e l'altro poteva sempre contare sulla fortuna (che come ben si sa, oltre ad essere cieca, è spesso assai dispettosa); questo richiamo storico dovrebbe mettere in guardia i legislatori moderni dall'introdurre frettolosamente norme che favoriscano la delazione a fronte di trattamenti di favore, senza pensare agli sgradevoli effetti che producono in capo a tanti innocenti.

Ad ogni buon conto, al netto di questi chiaroscuri (che non possiamo dire siano del tutto superati nelle moderne legislazioni democratiche), bisogna riconoscere che quanto a illuminismo giuridico il Regno delle due Sicilie, nel contesto europeo, esprimeva posizioni di assoluto riguardo⁶, anche per merito, tra gli altri, del grande filosofo, storico e giurista Gaetano Filangieri, babbo del suddetto Carlo e autore della «*Scienza della Legislazione*»⁷, ispiratore di penetranti riforme dell'ordinamento giudiziario del Regno, persino dell'introduzio-

6 Sull'assolutismo illuminato che ha caratterizzato il governo di Ferdinando II, vedi la gradevole digressione di Amelia Crisantino, *Giuvinezza di re Bomba*, pag. 107, in *Sicilia Fatale*, Palermo, Torridelvento edizioni, collana l'Agave, 2015.

7 Anche quest'opera è stata digitalizzata e messa a disposizione di tutti da <https://books.google.it>.

ne, *ante litteram*, dell'obbligo di motivazione delle sentenze; e nemmeno sapremo mai se la cultura illuministica del padre avrebbe accettato di sacrificare i principi di civiltà giuridica sull'altare della ragion di stato, come poi fece il figlio con l'Ordinanza «*per lo disarmo*»; sappiamo solo che a questi sacrifici noi contemporanei, cittadini delle democrazie occidentali, ci stiamo man mano assuefacendo, e poco importa quale sia l'emergenza del momento, sapientemente promossa ed esaltata, o più semplicemente inventata, da politici irresponsabili, che quotidianamente, strepitando e puntando il dito contro i capri espiatori del momento, invocano nuovi reati, forti aumenti delle pene, riduzioni delle garanzie individuali, tutte misure che, costantemente instillate nel corpo dell'ordinamento, intossicano la democrazia senza risolvere nessun problema ma rendendo moltissimo in termini di consensi elettorali: a difesa del Filangieri figlio bisogna riconoscere che l'emergenza che fronteggiava era, dal suo punto di vista, ben più reale di quelle che ci vengono quotidianamente propinate dai nostri politici, dato che le rivolte non accennavano a cessare e da lì a poco il potere borbonico sarebbe crollato, sebbene sotto la spinta delle truppe garibaldine, la cui penetrazione fu tuttavia favorita dallo spirito del 48', uscito indenne dalle misure estreme del Principe di Satriano ⁸.

Per tornare alla nostra sentenza, pare che il redivivo La Greca Vaccarello, che partecipò al processo *ex vinculis*, non sia stato immediatamente liberato, ma consegnato alla «giurisdizione ordinaria per procedere con le proprie attribuzioni contro di lui per gli altri reati di cui potrà risultare debitore alla giustizia».

Non sappiamo che fine abbia fatto avanti alla giustizia ordinaria, ma di certo vi è che, a giudicare dal risultato, l'ignoto collega che 170 anni fa lo ha difeso avanti alla corte militare avrà fatto un buon

⁸ Va preso atto che la crudele ordinanza, accompagnata però da un'ampia amnistia che comprendeva anche i reati comuni, dalla quale furono esclusi soltanto 43 rivoltosi ai quali però fu premesso di fuggire agevolmente da Palermo, in effetti riuscì ad ottenere un ampio disarmo, v. al proposito le notizie riportate da Raffaele De Cesare, *La fine di un regno*, Città di Castello, 1908, parte I, pag 5 e segg.

lavoro, facilitato di molto dalle conclusioni del pubblico ministero, tuttavia assumendosi un compito davvero angosciante, da togliere il sonno, e ottenendo al fine un risultato straordinario, che lo avrà riempito di contentezza e che, del tutto comprensibilmente, avrà contrabbandato come frutto esclusivo del suo ingegno. *[avv. Vittorio Genovese]*